



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**  
 \*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/05/2007

=====

ADDI' 15/05/2007 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPII	Massimo	Presidente	MICHELANGELO	Mario	"
ASTORRE	Enrico	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTASLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBANZI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI STEFANO	Marco	"	ZARATTI	Filiberio	"
FICHERA	Dantele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: COSTA - MANDARELLI - RANUCCI - RODANO

DELIBERAZIONE N. 315

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58. (Disposizioni per l'incremento del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti nei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui all'articolo 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) e successivo modificata".



315 15 MAG. 2007 lly

Oggetto: proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, ( Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ) e successive modifiche."

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore alla Mobilità

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6;

VISTO il " Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del Lazio " del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, concernente  Disposizioni per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge ~~regionale n. 58/93~~ e successive integrazioni e modificazioni;  
45/04/1992, n. 21

RITENUTO di dover prevedere che i comuni possano, in aggiunta alle sanzioni amministrative e pecuniarie già previste nella citata l.r. n. 58/93 e s.m.i, prevedere altre sanzioni nei propri regolamenti;

RITENUTO, inoltre, di dover procedere ad una revisione periodica del ruolo, al fine di accertare il mantenimento sia dei requisiti - fisici, che di quelli morali;

CONSIDERATO che si ritiene necessario rivedere i requisiti di idoneità morale che l'interessato deve possedere ai fini dell'iscrizione al ruolo, includendo tra la certificazione richiesta anche quella relativa all'accertamento che l'interessato non sia consumatore abituale di alcool o droghe;

CONSIDERATO che l'iscrizione nel ruolo tenuto dalla camera di commercio, industria agricoltura e artigianato di una provincia, consente di poter ottenere solo la licenza o l'autorizzazione rilasciate dai comuni appartenenti al territorio della stessa provincia, mentre si ritiene opportuno mantenere il principio della iscrizione provinciale nel ruolo, prevedendo altresì che l'iscrizione in un ruolo provinciale consenta la possibilità di ottenere il rilascio da parte di qualsiasi comune della regione della licenza o autorizzazione;

PRESO ATTO che a seguito del trasferimento alle Province della Commissione di esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti i servizi pubblici non di linea, si rende necessario modificare quelle norme che disciplinano le modalità di presentazione delle domande e di gestione degli esami stessi, lasciando questo compito alle province;

RITENUTO, quindi, di dover modificare gli articoli della citata legge n. 58/93 in conformità ai principi sopra esposti;

VISTA la relazione dell'Assessore alla Mobilità;

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



PRESO ATTO che il testo della proposta di legge regionale in oggetto è stato definito sotto il profilo tecnico-giuridico dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi d'intesa con la struttura proponente;

PRESO ATTO, infine, che la presente deliberazione non rientra nella tipologia di atti soggetti alle procedure di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58<sup>st</sup> ( Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ) e successive modifiche" e la relazione allegata, che forma parte integrante della presente deliberazione. *(costituita da n. 10 articoli)*

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazza

*[Handwritten signature of Pietro Marrazza]*



ALLEG. alla DELIB. N. 315 *llz*  
DEL ...15 MAG. 2007



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 1993, N. 58  
(DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO NON DI  
LINEA E NORME CONCERNENTI IL RUOLO DEI CONDUCENTI DEI SERVIZI  
PUBBLICI DI TRASPORTO NON DI LINEA, DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA  
LEGGE 15 GENNAIO 1992, n. 21) E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*Rec*  
*llz*



## Art. 1


*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58  
e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 58/1993, come da ultimo modificato dalla legge regionale 14 febbraio 2005, n. 7, è inserito il seguente:

“4 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui all'articolo 14, possono stabilire sanzioni pecuniarie da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000,00 euro, nonché ulteriori sanzioni amministrative, limitatamente alla sospensione o alla revoca delle licenze o autorizzazioni, per violazioni concernenti:

- a) le modalità per lo svolgimento del servizio previste ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b);
- b) le tariffe per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, determinate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c);
- c) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza e dell'autorizzazione, determinate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d);
- d) l'obbligo dell'installazione dell'apparecchio radio sulle autovetture adibite al servizio di taxi, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).”.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Montezzo



fbcc  
100



**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 58/1993 e successive modifiche)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 7/2005, è inserito il seguente:

“4 bis. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 7 agosto 1999, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), prima del rilascio della licenza o dell'autorizzazione verificano le dichiarazioni sostitutive prodotte dagli interessati, ai sensi del bando di cui al comma 1, relative ai requisiti per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente. I comuni, anche in collaborazione con le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e previa stipulazione della convenzione di cui all'articolo 17, comma 5 ter, provvedono altresì, almeno ogni tre anni, alla verifica della permanenza dei citati requisiti.”.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Morici

1600  
10



Art. 3

*(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 58/1993)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 58/1993 è aggiunto il seguente:

“1 bis. I comuni, nell'ambito dei regolamenti di cui al comma 1, possono altresì prevedere le ulteriori sanzioni amministrative e pecuniarie ai sensi dell'articolo 4, comma 4 bis).”.

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*Bu?*  
*me*



Art. 4

*(Modifiche all'articolo 16 della L.r. 58/1993)*

1. Al comma 3 dell'articolo 16 della L.r. 58/1993, le parole: "compresi nel territorio di competenza della provincia medesima" sono sostituite dalle seguenti: "della Regione".

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

Flora  
ME



Art. 5

*(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 58/1993 e successive modifiche)*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

“2. Il possesso dei requisiti di idoneità fisica è soddisfatto se l'interessato non sia consumatore abituale di droghe, non faccia abuso di alcool, non risulti affetto da malattia contagiosa, da malattia mentale, da infermità o da qualsiasi malformazione o patologia tali da impedire il regolare esercizio dell'attività di conducente ovvero pregiudicare la sicurezza degli utenti. Il possesso dei citati requisiti di idoneità fisica deve essere provato mediante apposita certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 58/1993, come modificato dalla l.r. 7/2005, è sostituito dal seguente:

“3. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:

- a) abbiano riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi;
- b) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non inferiore a sei mesi per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);
- c) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) e successive modifiche;

*Alber*

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

- d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e successive modificazioni;
- e) abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e a prescindere dall'entità della pena, condanna definitiva per i reati di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, quater, quinquies, ed octies del codice penale.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 58/1993 è sostituito dal seguente:

“4. Per i casi indicati al comma 3, lettere a), c) ed e), il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione. Per gli altri casi indicati al comma 3 il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa ovvero non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione.”.

4. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 17 della l.r. 58/1993 è inserito il seguente:

“5 ter. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, commi 2 e 3, della legge regionale 7 agosto 1999, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le camere di commercio, industria agricoltura e artigianato, almeno ogni tre anni, verificano, anche in collaborazione con i comuni e previa stipulazione di apposita convenzione, la permanenza dei requisiti previsti dal comma 1 per l'iscrizione al ruolo.”.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



Floro  
NO



**Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 58/1993)*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 58/1993 le parole "e sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Regione" sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 58/1993 le parole "deve essere prodotta entro il 31 gennaio di ciascun anno e " sono soppresse.

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

Bu  
no



Art. 7

*(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 58/1993 e successive modifiche)*

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 58/1993, come modificato dalla legge regionale 16 giugno 2003, n. 16, è sostituito dal seguente:

“3. L'esame consiste in una prova scritta, composta da quesiti a risposta multipla riguardanti le materie di cui al comma 2, tratti da un elenco di quesiti, con le relative risposte, predisposto dalla provincia e reso pubblico secondo idonee modalità.”

2. Il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 58/1993 è abrogato

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*

*FBer me*



Art. 8

*(Modifiche all'articolo 21 della l.r. 58/1993 e successive modifiche)*

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 58/1993, come modificato dall'articolo 15 della l.r. 7/2005, è sostituito dal seguente:

“1. La provincia, tenuto conto del numero di istanze pervenute ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera b), con apposito bando indice, almeno una volta l'anno, la sessione per le prove d'esame di cui all'articolo 19 e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento dell'esame stesso. Il bando è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 58/1993 è abrogato.

3. Al comma 4 dell'articolo 21 della l.r. 58/1993 le parole da “almeno 45 giorni prima della citata data” a: “interessati” sono sostituite dalle seguenti: “mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cui spesa può essere posta a carico dei destinatari.”

Il Presidente della Regione Lazio  
Piero Marrazzo

*Beo  
no*



Art. 9

(Disposizione transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge:

- a) il Comune di Roma e gli altri comuni provvedono alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 bis, della l.r. 58/1993, come aggiunto dalla presente legge, rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa;
- b) le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato provvedono alla verifica della permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 ter, della l.r. 58/1993, aggiunto dalla presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa;

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Pietro Marrazzo

For. M

**Art. 10**

*(Modifiche alla legge regionale 22 maggio 1995, n. 32)*

1. L'articolo 1 della l.r. 32/1995 è abrogato.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

*fos me*



Regione Lazio

ALLEG. alla DELIB. N. 315  
DEL 15 MAG. 2007

ASSESSORATO ALLA MOBILITÀ

L'Assessore

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

### RELAZIONE

alla proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, ( Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ) e successive modifiche."

Le modifiche proposte alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 e successive modificazioni riguardano essenzialmente la possibilità:

- per i comuni di prevedere nei propri regolamenti ulteriori sanzioni amministrative, oltre quelle già stabilite dalla legge regionale n.58/93;
- di procedere da parte dei comuni e della camera di commercio alla verifica dei requisiti autocertificati ed alla possibilità di effettuare almeno una revisione ogni tre anni del ruolo, anche in collaborazione con le camere di commercio stesse, al fine di accertare il mantenimento, sia dei requisiti fisici che di quelli morali;
- di consentire agli interessati, una volta che si sono iscritti in un ruolo provinciale, di poter ottenere il rilascio della licenza o autorizzazione da parte qualsiasi comune della regione;
- di consentire alle province di disciplinare le procedure per la gestione degli esami.

In particolare si è ritenuto opportuno prevedere che i comuni possano stabilire nei propri regolamenti delle sanzioni aggiuntive in aggiunta alle sanzioni amministrative e pecuniarie già previste nella citata l.r. n. 58/93 e s.m.i.,

I comuni e le camere di commercio in sede di rilascio delle autorizzazioni o licenze verificano d'ufficio il possesso dei requisiti autocertificati e provvedono almeno una volta ogni tre anni, anche in collaborazione con le camere di commercio stesse alla revisione del ruolo, al fine di accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità morali e fisici. Il possesso dei requisiti fisici, compresa la certificazione che l'interessato non sia consumatore abituale di alcool o droghe, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti per l'iscrizione al ruolo, sono stati previsti diversi gruppi di reati, raggruppati in base alla loro particolare tipologia:

- reati non colposi che comportano l'applicazione della pena detentiva definitiva in misura complessiva superiore ai due anni;
- reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio,


- nonché quelli previsti per uso di stupefacenti, che comportano l'applicazione della pena detentiva definitiva in misura complessiva superiore a sei mesi;
- reati per sfruttamento della prostituzione;
  - persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità che risultino sottoposti a misure di prevenzione;
  - reati nei confronti della persona di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, quater, quinquies ed octies del codice penale;

condizionando il possesso dei requisiti della idoneità morale per i casi più gravi solo a condizione che sia intervenuto il provvedimento della riabilitazione, mentre per gli altri anche se siano trascorsi almeno 5 anni da quando sia terminata la pena inflitta.

L'iscrizione in un ruolo provinciale consente la possibilità di ottenere il rilascio della licenza o autorizzazione da parte qualsiasi comune della regione. Lo scopo è quello di evitare un inutile passaggio di ruoli da una provincia all'altra, solo per ottenere il rilascio delle autorizzazioni o delle licenze da un comune diverso da quello ricompreso nel territorio della provincia di appartenenza della camera di commercio, industria e artigianato presso la quale si è iscritti.

A seguito del trasferimento alle Province della Commissione di esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti i servizi pubblici non di linea, si rende necessario modificare quelle norme che disciplinano le modalità di presentazione delle domande e di gestione degli esami stessi, lasciando che siano le province a disciplinare le relative procedure di esame.

In sede di prima attuazione è stato previsto che la revisione del ruolo sia fatta entro due anni da parte della camera di commercio, entro un anno dal comune di Roma ed entro sei mesi dagli altri comuni.

  
Fabio Ciani

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



